Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 107° — Numero 294**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 22 novembre 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 294 DEL 22 NOVEMBRE 1966:

MINISTERO DELLA SANITA'

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 64 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4030/R in data 20 giugno 1966.

Elenco n. 65 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte in seguito a rinuncia (semestre gennaio-giugno 1966).

Elenco n. 66 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte di ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

Elenco delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate durante il semestre 1° gennaio-30 giugno 1966 da pubblicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 43 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

(6094-6095-6096-6097)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 294 DEL 22 NOVEMBRE 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle Serie speciali 5,50 % « Opere straordinarie del Mezzogiorno » - emissioni 1963 e 1964; 6 % « Opere straordinarie del Mezzogiorno » - 1ª emissione 1964; 3ª emissione 1964-65; 4ª e 5ª emissione 1965 e 6 % « Export » (1° gennaio 1966-1° gennaio 1971) effettuate il 16 maggio 1966.

(9361)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1966, n. 977.

Determinazione del contributo dovuto a copertura degli oneri del Fondo di previdenza e del Fondo di integrazione per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 15 della legge 28 luglio 1961, n. 830, recante disposizioni di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione;

Sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui allo art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La misura percentuale complessiva del contributo dovuto a copertura degli oneri del Fondo di previdenza istituito con il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, numero 2311 e del Fondo di integrazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è fissata per gli anni dal 1964 al 1966 nelle seguenti aliquote della retribuzione prevista dall'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 830;

anno 1964: 16,80 %, di cui l'1 % al Fondo di previdenza e il 15,80 % al Fondo di integrazione;

anno 1965: 18,80 %, di cui l'1 % al Fondo di previdenza e il 17,80 % al Fondo di integrazione;

anno 1966: 19,20 %, di cui l'1 % al Fondo di previdenza e il 18,20 % al Fondo di integrazione.

Art. 2.

Le aliquote a carico delle aziende e degli agenti sono fissate come segue, ai sensi dell'art. 15, quinto comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830:

anno 1964: il 12,95 % a carico delle aziende e il 3,85 % a carico degli agenti;

anno 1965: il 14,30 % a carico delle aziende e il 4,50 % a carico degli agenti;

anno 1966: il 14,55 % a carico delle aziende e il 4,65 % a carico degli agenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 9 agosto 1966

SARAGAT

BOSCO — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1966, n. 978.

Approvazione del nuovo statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504;
Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 12 luglio 1949;

Vista la deliberazione assunta in data 21 dicembre 1965 dal Consiglio di amministrazione della predetta Sezione;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 giugno 1966;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1966

SARAGAT

COLOMBO — CORONA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 15. — VILLA

Statuto della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro

Costituzione - Scopi - Capitale

Art. 1.

Presso la Banca Nazionale del Lavoro è istituita una Sezione autonoma per il credito cinematografico.

Essa è costituita in ente morale autonomo con patrimonio proprio e con gestione distinta da quella della Banca ed è retta dalle vigenti disposizioni di legge, di regolamento e dalle norme del presente statuto.

Art. 2.

La Sezione ha lo scopo di aiutare e promuovere l'industria cinematografica nazionale mediante la concessione di finanziamenti ad enti, società e singoli privati, che svolgono attività nel campo della produzione e del commercio di pellicole cinematografiche nazionali.

La Sezione potrà altresì concedere finanziamenti per l'esercizio delle sale cinematografiche, nonchè per l'impianto di sale destinate alla proiezione di films a passo ridotto nelle località sprovviste di cinematografi.

Essa potrà inoltre concedere finanziamenti per l'acquisto, edizione e distribuzione di pellicole estere, nonchè anticipazioni sui proventi delle vendite all'estero di pellicole nazionali, sulle provvidenze statali ed ogni altro diritto di spettanza dei produttori.

Le garanzie che dovranno assistere le operazioni saranno stabilite, di volta in volta, dagli organi deliberanti.

La Sezione può inoltre, quando ciò sia giudicato necessario ed utile dal Consiglio di amministrazione per il miglior conseguimento delle sue finalità, assumere partecipazioni in enti o società aventi per oggetto l'esercizio dell'industria cinematografica e l'attività ad essa connessa, contenendo tali partecipazioni nel limite complessivo massimo del 20 per cento del fondo di dotazione.

La Sezione, per investimenti temporanei delle proprie disponibilità, può acquistare titoli, obbligazioni e valori in base all'elenco da approvarsi dal Comitato esecutivo.

Art. 3.

I finanziamenti concessi per la produzione di pellicole cinematografiche non potranno eccedere la misura del 60 per cento del costo globale di produzione, accertato, con giudizio insindacabile, dagli organi della Sezione.

Art. 4.

La Sezione provvede all'esercizio della propria attività:

1) col proprio fondo di dotazione;

2) con i « fondi » previsti da leggi e da provvedimenti particolari;

3) col risconto del proprio portafoglio e con altre operazioni passive dirette a potenziare la propria attività.

Art. 5.

La Sezione può concorrere alle aste in caso di espropriazione forzata o procedere all'acquisto di immobili o subentrare nella esecuzione delle lavorazioni in corso e nella gestione di aziende dalla Sezione stessa finanziate, quando ciò sia ritenuto necessario per il recupero dei propri crediti.

La Sezione deve però provvedere all'alienazione dei beni pervenutile in virtù del comma precedente appena possibile e, comunque, entro un biennio, salvo proroga dell'Organo di vigilanza sulle aziende di credito.

Art. 6.

Il fondo di dotazione della Sezione è di L. 3.500.000.000.

Concorrono alla sua formazione:

a) lo Stato con	L. 3.271.468.978
b) la Banca Nazionale del Lavoro . .	con L. 228.531.022
c) Istituto Nazionale delle Assicurazioni	
d) Istituto Nazionale della Previdenza Sociale	

Il fondo di dotazione della Sezione può essere aumentato da altri conferimenti sia da nuovi partecipanti che da quelli attuali.

Ogni nuovo conferimento non può essere di importo inferiore a L. 10.000.000.

L'accettazione di nuovi conferimenti al fondo di dotazione è subordinata al consenso del Consiglio di amministrazione. Il relativo importo dovrà essere versato per metà all'atto della sottoscrizione e per la rimanenza nei termini e con le modalità che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Trascorsi quindici giorni dai termini come sopra stabiliti dal Consiglio di amministrazione, il partecipante che non avesse effettuato il pagamento di quanto dovuto sarà, mediante lettera raccomandata, diffidato dalla Direzione della Sezione a pagare entro altri quindici giorni il capitale e gli interessi del 6 %, in ragione d'anno per ogni giorno di ritardo. Trascorso inutilmente anche questo secondo termine il partecipante sarà dichiarato decaduto e la sua prima rata, versata all'atto della sottoscrizione, sarà devoluta al fondo di riserva.

I conferimenti del Tesoro dello Stato e della Banca Nazionale del Lavoro di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) non sono trasferibili, mentre quelli degli altri partecipanti sono cedibili solo col consenso del Consiglio di amministrazione.

La responsabilità dello Stato, della Banca Nazionale del Lavoro e degli altri partecipanti è limitata alle quote da ciascuno conferite al fondo di dotazione della Sezione.

Amministrazione

Art. 7.

L'amministrazione della Sezione è affidata:

a) al Consiglio di amministrazione;

b) al Comitato esecutivo;

c) al direttore.

Art. 8.

Il presidente e il direttore generale della Banca Nazionale del Lavoro sono rispettivamente il presidente e il direttore della Sezione.

La rappresentanza legale della Sezione spetta al presidente che, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito a tutti gli effetti dal vice presidente della Sezione. Di fronte ai terzi, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del presidente.

Per le azioni in qualsiasi sede giudiziaria e amministrativa i poteri di rappresentanza e di delega sono anche esercitati dal direttore della Sezione o da chi lo sostituisce a norma del successivo art. 21.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente e dal direttore della Sezione, membri di diritto;

b) da due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

e) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) da un consigliere designato dalla Banca Nazionale del Lavoro;

g) da due esperti scelti tra le categorie produttrici e dei lavoratori, d'intesa tra i Ministeri dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo;

h) da un rappresentante dei partecipanti di cui ai punti *c*) e *d*) dell'art. 6 da designarsi con le modalità di cui agli articoli 11 e seguenti.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno il vice presidente.

Art. 10.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Essi continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine del loro mandato, e comunque, fino a quando entrano in carica i loro successori.

Quando nel corso del triennio si verifichi nei membri del Consiglio una vacanza, il presidente provocherà la sostituzione del consigliere da parte degli enti rispettivamente rappresentati. In tutti i casi il nuovo consigliere cesserà dalla carica insieme con gli altri consiglieri, alla fine del triennio di cui al primo comma del presente articolo.

Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta un compenso annuo. La misura sarà determinata dal Consiglio stesso e sarà sottoposta per l'approvazione all'Organo di vigilanza sulle Aziende di credito; sarà parimenti determinata dal Consiglio di amministrazione e sottoposta all'approvazione dell'Organo di vigilanza sulle Aziende di credito, la misura della medaglia di presenza per ogni seduta del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 11.

Il presidente, almeno quindici giorni prima della scadenza del triennio, convocherà i partecipanti di cui ai punti *c*) e *d*) dell'art. 6 per la designazione del loro rappresentante.

L'avviso di convocazione dovrà essere diramato con lettera raccomandata almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Art. 12.

Per la validità dell'adunanza di cui all'articolo precedente si richiede in prima convocazione l'intervento di tanti partecipanti che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale versato dai partecipanti. In seconda convocazione l'adunanza è validamente costituita qualunque sia l'ammontare del capitale rappresentato.

La seconda convocazione può essere indetta anche il giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Art. 13.

I partecipanti prendono parte all'adunanza per mezzo dei loro legali rappresentanti o per mezzo dei membri del rispettivo Consiglio di amministrazione o di loro funzionari, purchè muniti di incarico speciale.

Ogni partecipante può farsi rappresentare da altro partecipante mediante delega. Nessun partecipante può avere più di due rappresentanze.

Ogni partecipante ha un voto per ogni milione di lire o frazione di capitale versato.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione si aduna, di regola, ogni trimestre, su invito del presidente.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri e ai sindaci effettivi, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali il termine di preavviso potrà essere ridotto a 48 ore.

Art. 15.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di amministrazione occorre l'intervento di almeno sei membri.

Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza dei voti dei membri presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 16.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

1) proporre le eventuali modificazioni dello statuto della Sezione;

2) accettare nuovi conferimenti in aumento del fondo di dotazione della Sezione ed autorizzare i relativi trasferimenti ai sensi dei comma 4 e 7 dell'art. 6;

3) deliberare in merito all'assunzione delle partecipazioni;

4) nominare nel proprio seno il vice presidente della Sezione ed un membro del Comitato esecutivo;

5) approvare, su proposta del direttore, le modalità e le norme che debbono disciplinare la concessione dei finanziamenti;

6) stabilire i limiti di competenza del direttore della Sezione per le operazioni attive, oltre i quali, le decisioni possono essere demandate dal Consiglio di amministrazione al Comitato esecutivo;

7) deliberare sulle operazioni attive eccedenti i limiti conferiti al Comitato esecutivo e al direttore della Sezione ai sensi del precedente n. 6);

8) deliberare sul bilancio e sulla ripartizione degli utili a norma dell'art. 26 dello statuto;

9) autorizzare cessioni di crediti e transazioni e le relative modalità, deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia — in qualunque forma acquisita alla Sezione o ad essa concessa — nonchè le surrogazioni a favore di terzi, per operazioni di importo unitario superiore a lire 10.000.000, quando il credito della Sezione non sia ancora estinto;

10) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili di importo superiore a L. 1.000.000;

11) nominare i rappresentanti della Sezione presso altri Enti o altre istituzioni;

12) determinare l'emolumento per i sindaci da sottoporre all'Organo di vigilanza sulle Aziende di credito per l'approvazione;

13) determinare la misura del compenso per i membri del Consiglio di amministrazione, nonchè la misura delle medaglie di presenza a termini dell'art. 10.

Art. 17.

A ciascuno dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, non potrà essere corrisposta più di una medaglia di presenza in una stessa giornata.

Art. 18.

I componenti del Consiglio di amministrazione non partecipano alle deliberazioni su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi enti dei quali siano amministratori.

Gli intervenuti alle adunanze possono sempre far prendere atto nel verbale delle ragioni del loro voto.

Art. 19.

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente e dal direttore della Sezione, da uno dei consiglieri di amministrazione rappresentanti il Ministero del turismo e dello spettacolo, dal consigliere di amministrazione rappresentante il Ministero del tesoro e da un consigliere di amministrazione da nominarsi a norma dell'art. 16, n. 4).

Quest'ultimo dura in carica un anno ed è rieleggibile. Quando nel corso dell'anno si renda necessario sostituire detto componente del Comitato esecutivo, il Consiglio di amministrazione nomina un nuovo membro, che resterà in carica solo sino alla fine dell'anno stesso, salvo rielezione.

Per la validità dell'adunanza del Comitato esecutivo occorre l'intervento di almeno tre membri.

Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza dei voti dei membri presenti. A parità di voti prevale quello di chi presiede.

Si applica inoltre al Comitato esecutivo la disposizione dello art. 18.

Art. 20.

Spetta al Comitato esecutivo:

1) di procedere all'esame dello schema di bilancio predisposto dal direttore, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;

2) deliberare, con i poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 16, n. 6, sulle operazioni attive che eccedano i limiti di competenza del direttore;

3) esprimere il parere sugli argomenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

4) determinare l'elenco dei titoli e valori ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2;

5) autorizzare, ai sensi dell'art. 5, il concorso alle aste e l'eventuale subingresso nella esecuzione delle lavorazioni in corso e nella gestione di aziende dalla Sezione stessa finanziate;

6) autorizzare cessioni di crediti e transazioni e relative modalità, deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia in qualunque forma acquisita o concessa, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, per operazioni di importo unitario non superiore a L. 10.000.000 quando il credito non sia stato estinto;

7) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili fino all'importo di L. 1.000.000;

8) autorizzare il tramutamento, il trasferimento e qualunque altra operazione sui titoli del debito pubblico;

9) prendere, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione di cui ai numeri 3), 9), 10) e 11) dell'art. 16 riferendone al Consiglio stesso alla prima riunione;

10) provvedere in genere a tutto quanto gli viene dal Consiglio di amministrazione deferito.

Art. 21.

Il direttore delibera sulle operazioni che il Consiglio di amministrazione ha demandato alla sua competenza; stabilisce le norme per il funzionamento dei servizi della Sezione; sorveglia e regola i servizi, provvede alla istruttoria delle operazioni e dispone gli accertamenti tecnici relativi; provvede in genere alla esecuzione dei deliberati del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il direttore autorizza tutte le azioni giudiziarie e, ai sensi del terzo comma dell'art. 8, può provvedere ad ogni relativa incombenza, compresa la nomina di procuratori generali e speciali per l'esercizio delle azioni attive e passive, in qualsiasi sede giudiziaria ed amministrativa, e, previa delibera degli Organi competenti, rinunzia o transige le azioni medesime. Il direttore informa il Comitato esecutivo delle azioni promosse.

Il direttore può prendere, nei casi di urgenza, deliberazioni di competenza del Comitato esecutivo di cui ai numeri 2), 5) e 8) dell'art. 20 riferendone allo stesso nella prossima adunanza.

Il direttore, infine, autorizza la cancellazione di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma concessa od acquisita, nonchè surrogazioni a favore di terzi quando il credito della Sezione risulti integralmente estinto anche mediante cessione, oppure quando le predette cancellazioni o surrogazioni siano subordinate alla integrale estinzione del credito.

In caso di assenza o di impedimento il direttore è sostituito a tutti gli effetti, ivi compresi i poteri di cui agli articoli 8 terzo comma e 21 secondo comma, da uno dei vice direttori generali della Banca Nazionale del Lavoro. In caso di assenza di entrambi la sostituzione compete al direttore centrale della Banca stessa avente maggiore anzianità di nomina.

Disposizioni generali

Art. 22.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono affidate ad un funzionario designato dal Consiglio.

Di ogni deliberazione del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del direttore verrà redatto verbale da inserirsi rispettivamente in appositi libri che verranno tenuti e conservati a cura del segretario.

I verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato esecutivo saranno firmati dal presidente e dal segretario; i verbali delle deliberazioni del direttore saranno firmati dal direttore.

Nelle adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di segretario sono affidate al più giovane di età dei consiglieri presenti.

Art. 23.

La Sezione, per lo svolgimento dei suoi compiti e della sua attività, si vale del personale e dei servizi della Banca Nazionale del Lavoro.

Gli stipendi ed ogni altra competenza corrisposta al personale addetto alla Sezione sono a carico della Sezione stessa.

Art. 24.

Gli atti e gli scritti che recano impegni per la Sezione di fronte ai terzi debbono portare la firma congiunta del presidente e del direttore o di chi li sostituisce, oppure di uno di essi e di un dirigente o di un funzionario addetto alla Sezione secondo i poteri di firma conferiti dal Consiglio di amministrazione della Sezione stessa.

La corrispondenza ordinaria della Sezione può essere anche firmata da due funzionari addetti alla Sezione stessa espressamente designati dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare ogni altra norma per la disciplina, l'uso e la delega della facoltà di firma.

Collegio dei sindaci

Art. 25.

Il Collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e di tre supplenti. Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati dal Ministro per il tesoro, uno effettivo ed uno supplente dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, ed uno effettivo ed uno supplente dalla Banca Nazionale del Lavoro.

Assumerà le funzioni di presidente del Collegio sindacale il sindaco nominato, come sopra detto, dal Ministro per il tesoro.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e seguenti del Codice civile e deve uniformarsi alle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè ad ogni altra disposizione di legge in materia, in quanto sia compatibile con la speciale natura della Sezione.

I sindaci effettivi assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del Comitato esecutivo.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi continuano a rimanere nel loro ufficio sino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine del loro mandato, e comunque fino a quando entrano in carica i loro successori.

La misura della retribuzione dei sindaci è determinata dal Consiglio di amministrazione e deve essere sottoposta all'Organo di vigilanza sulle aziende di credito per l'approvazione.

Bilancio e utili

Art. 26.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Per la formazione del bilancio si seguono i criteri che si adottano per il bilancio della Banca Nazionale del Lavoro.

Sugli utili netti dell'esercizio sarà prelevata una quota non inferiore al 20% da assegnarsi al fondo di riserva e sul residuo sarà attribuito alle quote versate al fondo di dotazione un dividendo fino al 6 per cento.

L'eventuale rimanenza, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, potrà essere devoluta ad integrazione del dividendo ai partecipanti al fondo di dotazione, sempre sulle quote versate, e ad aumento del fondo di riserva, fermo restando che la quota da devolvere al fondo di riserva non potrà essere inferiore a quella destinata ad integrazione del dividendo.

La quota di utili spettanti allo Stato sarà devoluta ad incremento della riserva.

Scioglimento della Sezione

Art. 27.

Quando sia accertata una perdita di una metà del fondo di dotazione il Consiglio di amministrazione potrà proporre al Ministero del tesoro, che la Sezione venga posta in liquidazione.

La messa in liquidazione, con la nomina del liquidatore e con tutte le occorrenti modalità, sarà disposta dal Ministero del tesoro di concerto col Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito l'Organo di vigilanza sulle Aziende di credito.

Il residuo netto del patrimonio della Sezione dopo che siano soddisfatte le quote della Banca Nazionale del Lavoro e degli altri partecipanti al fondo di dotazione, sarà devoluto al Tesoro dello Stato.

Vigilanza

Art. 28.

La Sezione è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691.

Un delegato dell'Organo di vigilanza sulle Aziende di credito assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. Egli qualora ritenga che una deliberazione non sia conforme alla legge, allo statuto ed ai regolamenti ne avverte il Consiglio od il Comitato affinchè la modifichi e informa prontamente l'Organo di vigilanza sulle Aziende di credito se a ciò non viene provveduto.

Di quanto sopra deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1966, n. 979.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Pia Lobetti Bodoni », con sede in Torino.

N. 979. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Pia Lobetti Bodoni », con sede in Torino, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 33 — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1966.

Determinazione delle caratteristiche tecniche della serie di francobolli ordinari a soggetto floreale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1966, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari a soggetto floreale;

Decreta:

Articolo unico.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di quattro valori, nei tagli da L. 20, 40, 90 e 170. Detti francobolli sono stampati in rotocalco su carta bianca, liscia, non filigranata; formato carta: mm. 30×40; for-

mato stampa: mm. 27×37; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; quartini di 50 esemplari.

Le vignette dei valori da L. 20 e 170 poggiano sul lato corto del formato e presentano due tipici esemplari della flora italiana: un pino per il valore da L. 20 e un olivo per quello da L. 170 racchiusi da una cornicetta rettangolare a doppio filo, spesso l'esterno e sottile lo interno, rosso mattone per il valore da L. 20 e bruno verdastro per il valore da L. 170. La leggenda « POSTE ITALIANE » ed il valore in cifre, in carattere chiaroscurato, dello stesso colore della cornice, sono posti ai piedi della vignetta in uno spazio rettangolare a fondo giallo.

Le vignette dei valori da L. 40 e L. 90 rappresentano due mazzi di fiori: garofani per il valore da L. 40 e margherite gialle per il valore da L. 90, incorniciate da un tratto ovale, tutto sfalsato in alto, nella cornice rettangolare a doppio filo, poggiante sul lato corto del formato come nei due precedenti valori. Il colore della cornice e dell'ovale del valore da L. 40 è verde marcio, mentre quello del valore da L. 90 è bleu oltremare. La superficie compresa tra il filo interno della cornice rettangolare e il tratto ovale è di colore giallo e la leggenda « POSTE ITALIANE » ed il valore in cifre, in carattere chiaroscurato, sono dello stesso colore delle rispettive cornici e sono posti ai piedi della vignetta, sul fondo, tra l'ovale ed il filo interno della cornice.

Colori delle vignette: tricromia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1966

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1966
Registro n. 71 *Poste e telec., foglio n.* 172

(9319)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1966.

Revoca delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta « Mugolio » di Picollo e C. soc. acc. semplice, sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 5 giugno 1952, in data 24 marzo 1955, con i quali la ditta « Mugolio » di Scaf e C. ora di Picollo e C. fu autorizzata ad attivare in Milano, via B. Lanino n. 5, una officina farmaceutica per la produzione rispettivamente di specialità medicinali chimiche e di specialità medicinali biologiche;

Visto il proprio decreto n. 2652 in data 7 ottobre 1959, con il quale la ditta suindicata fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica anche preparati galenici nelle forme farmaceutiche: fiale sterilizzabili in autoclave e a vapore fluente, pomate, supposte, perle gelatinose, polveri, granulati, compresse, confetti, sciroppi e soluzioni in genere;

Vista la comunicazione in data 18 febbraio 1965, con la quale la ditta « Mugolio » di Picollo e C. soc. in accomandita semplice ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse con i decreti di cui nelle premesse, avendo cessato definitivamente l'attività produttiva nell'officina farmaceutica sopra indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate nei confronti della ditta « Mugolio » di L. Picollo e C. soc. acc. semplice le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nonchè preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via B. Lanino n. 5 concesse con i decreti commissariali in data 5 giugno 1952 ed in data 24 marzo 1955 e con il decreto ministeriale n. 2652 in data 7 ottobre 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 ottobre 1966

(9197) *Il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1966.

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Lombarmet s.p.a. di Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visti i propri decreti 30 ottobre 1952 e 30 maggio 1962, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 novembre 1952, n. 257 e dell'8 giugno 1962, n. 143, relativi a prestazione di cauzione per importazione di merce con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la S.p.A. Lombarmet di Milano, via Giambellino n. 31, ha effettuato, per l'acquisto di materiali ferrosi in Gran Bretagna, i pagamenti anticipati di cui ai seguenti Mod. B Import:

n. 4.306.423 del 28 novembre 1961 di Lgs. 28.800 emesso dalla Banca Unione, sede di Milano;

n. 7.914.605 del 26 marzo 1963 di Lgs. 18.929 emesso dalla Banca Popolare di Milano, sede di Milano;

n. 7.918.129 del 15 luglio 1963 di Lgs. 10.609.4.0 emesso dalla Banca Popolare di Milano, sede di Milano.

Visti gli atti con i quali la ditta su citata ha effettuato detti pagamenti ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che, da accertamenti effettuati, è risultato che a fronte dei suelencati Mod. B Import non sono state eseguite importazioni per rispettive Lgs. 149.11.0, Lgs. 3.726 e Lgs. 455.11.0 ed è stato, inoltre, assodato che parziali quantitativi di merce fino alla concorrenza di Lgs. 17.790.6.7 e Lgs. 749.15.0 di cui ai Mod. B Import n. 4306423 e n. 9718129 sono stati nazionalizzati oltre i termini consentiti e senza preventiva richiesta di proroga;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dell'Erario dello Stato delle cauzioni prestate dalla S.p.A. Lombarmet con sede a Milano in via Giambellino n. 31, limitatamente al 10 % dell'importo di Lgs. 17.939.17.7 relativo al Mod. B Import n. 4306423 ed al 5 % degli importi di Lgs. 3.726 e di Lgs. 1.205.6.0 relativi rispettivamente, ai Mod. B Import n. 7914605 e n. 7918129.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 novembre 1966

Il Ministro: TOLLOY

(9020)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1966.

Sostituzione di tre componenti del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria;

Vista la nota n. 3513/14 - 6 Div. Gab. del 12 ottobre 1966 con la quale la prefettura di Perugia comunica che:

attualmente il comune di Spoleto è retto in via straordinaria dal dott. Armando Martissa, commissario prefettizio;

l'avv. Luigi Pillito è chiamato a sostituire l'avv. Benedetto Pasquini nella carica di presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia;

il dott. Ugo Nicolelli Fulgenzi è subentrato nelle funzioni di capo dell'Ispettorato agrario compartimentale, al dott. Giulio Bruschi, trasferito ad altra sede;

Ritenuta la necessità di operare in seno al Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria le dovute sostituzioni;

Decreta:

Articolo unico

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria i signori:

Martissa dott. Armando, quale commissario prefettizio al comune di Spoleto, in sostituzione del cavaliere uff. Aldo Manna, già sindaco del comune di Spoleto;

Pillito avv. Luigi, quale presidente della Camera di commercio industria e agricoltura di Perugia, in sostituzione dell'avv. Benedetto Pasquini;

Nicolelli Fulgenzi dott. Ugo, quale capo dell'Ispettorato agrario compartimentale dell'Umbria, in sostituzione del dott. Giulio Bruschi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(9186)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1966.

Sostituzione di sei componenti del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965 relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 479 del 15 ottobre 1966 con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia comunica:

che l'avv. Benedetto Leuzzi è stato nominato presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce in sostituzione dell'avv. Girolamo Vergine;

che l'avv. Bernardino Tizzani è stato eletto Presidente dell'Amministrazione provinciale di Foggia, in sostituzione dell'avv. Gabriele Consiglio;

che il dott. Gaetano Fusco è stato nominato commissario prefettizio al comune di Andria in sostituzione del sig. Natale Di Molfetta;

che il dott. Domenico Laganara è stato eletto sindaco del comune di Bisceglie, in sostituzione del commissario prefettizio, dott. Gennaro Brandi;

che la prof.ssa Antonia Talamo è stata eletta sindaco del comune di Trani, in sostituzione del geometra Saverio Grilli;

che l'avv. Vittorio Salvatori è stato eletto sindaco del comune di Foggia, in sostituzione dell'avv. Carlo Forcella;

Ritenuta la necessità di operare in seno al Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia, le dovute sostituzioni;

Decreta:

Articolo unico

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia i signori:

Leuzzi avv. Benedetto, quale presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce, in sostituzione dell'avv. Girolamo Vergine;

Tizzani avv. Bernardino, quale Presidente dell'Amministrazione provinciale di Foggia, in sostituzione dell'avv. Gabriele Consiglio;

Fusco dott. Gaetano, quale commissario prefettizio al comune di Andria, in sostituzione del sig. Natale Di Molfetta;

Laganara dott. Domenico, quale sindaco del comune di Bisceglie, in sostituzione del commissario prefettizio, dott. Gennaro Brandi;

Talamo prof.ssa Antonia, quale sindaco del comune di Trani, in sostituzione del geom. Saverio Grilli;

Salvatori avv. Vittorio, quale sindaco del comune di Foggia, in sostituzione dell'avv. Carlo Forcella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(9185)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Metallurgica Azienda Cooperativa », con sede in Crevalcore (Bologna).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 novembre 1966, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Metallurgica Azienda Cooperativa », con sede in Crevalcore (Bologna), composta dai signori:

De Luca dott. Ugo, presidente;

Maschio avv. Marino e Oriani rag. Manlio, membri.

(9219)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Cantina Sociale Freisa di Chieri », con sede in Chieri (Torino).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 ottobre 1966, i poteri conferiti al dott. Giovanni Renato Pitet, commissario governativo della Società cooperativa « Cantina Sociale Freisa di Chieri », con sede in Chieri (Torino), sono stati prorogati fino al 15 aprile 1967.

(9148)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio Produttori Latte dei Monti Lattari », con sede in Agerola (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 novembre 1966, il dott. Mario De Gregorio è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio Produttori Latte dei Monti Lattari », con sede in Agerola (Napoli), in sostituzione del dott. Ugo Castellucci, dimissionario.

(9149)

Scioglimento della Società cooperativa « Borgate agricole Cincinnato », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 ottobre 1966, la Società cooperativa « Borgate agricole Cincinnato », con sede in Roma, costituita per rogito Napoleone Raffaello in data 6 novembre 1941, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Pietro Zinanni.

(9150)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del « Consorzio di miglioramento fondiario di Levico », con sede in Levico (Trento), e nomina della Deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966 registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1966, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio di miglioramento fondiario di Levico (Trento) », con sede nel comune di Levico, ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori Avancini Lino, Pacher Alessandro, Osler Erardo, Osler Ferruccio, Iseppi Celestino, Lucca Italo e Pedrin Remo.

(9092)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1966, registro n. 11 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 171, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto, in data 12 dicembre 1961, del sig. Lo Tufo Francesco, avverso il mancato inquadramento tra i salariati temporanei e gli operai permanenti dello Stato, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 26 febbraio 1952, n. 67 e 5 marzo 1961, n. 90.

(9093)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1966, registro n. 11 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 174, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto, in data 15 maggio 1962, dal sig. Gallo Arturo avverso il mancato inquadramento tra i salariati temporanei e gli operai permanenti, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 26 febbraio 1952, n. 67 e 5 marzo 1961, n. 90.

(9095)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1966, registro n. 11 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 173, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto collettivamente, in data 7 dicembre 1961, dai signori Paternoster Donato, Lopane Michele, Loverro Tommaso, Matera Michele e Colonna Giuseppe, avverso il mancato inquadramento tra gli operai permanenti dello Stato, ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(9096)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (A.I.M.A.)

Attribuzione del servizio di acquisto e di vendita del grano alla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria « Fonte Rosa », con sede in Manfredonia, per la campagna di commercializzazione 1966-67.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) nella seduta del 24 settembre c. a. ha ratificato il contratto definitivo con la Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria « Fonte Rosa », con sede in Manfredonia, col quale è stato affidato a detta Cooperativa, a norma della legge 13 maggio 1966, n. 303, e decreto ministeriale 10 giugno 1966, il servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1966-67 nel territorio del comune di Manfredonia.

La Cooperativa « Fonte Rosa », di Manfredonia è, quindi, autorizzata ad effettuare acquisti di grano durante la campagna innanzi indicata entro il limite di quintali 12.500 (dodicimilacinquecento) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(9331)

Attribuzione del servizio di acquisto e di vendita del grano alla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di « Palmori », con sede in Lucera, per la campagna di commercializzazione 1966-67.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) nella seduta del 24 settembre c. a. ha ratificato il contratto definitivo con la Cooperativa dei servizi collettivi per la riforma fondiaria di « Palmori », con sede in Lucera, col quale è stato affidato a detta Cooperativa, a norma della legge 13 maggio 1966, n. 303, e decreto ministeriale 10 giugno 1966, il servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1966-67 nel territorio del comune di Lucera.

La Cooperativa, « Palmori », di Lucera è, quindi, autorizzata ad effettuare acquisti di grano durante la campagna innanzi indicata entro il limite di quintali 14.000 (quattordicimila) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(9332)

Attribuzione del servizio di acquisto e di vendita del grano alla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di « Civitate », con sede in S. Paolo di Civitate, per la campagna di commercializzazione 1966-67.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) nella seduta del 24 settembre c. a. ha ratificato il contratto definitivo con la Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di « Civitate », con sede in S. Paolo di Civitate, col quale è stato affidato a detta Cooperativa, a norma della legge 13 maggio 1966, n. 303, e decreto ministeriale 10 giugno 1966, il servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1966-67 nel territorio dei comuni di S. Paolo di Civitate e Lesina.

La Cooperativa « Civitate », di S. Paolo di Civitate è, quindi, autorizzata ad effettuare acquisti di grano durante la campagna innanzi indicata entro il limite di quintali 15.000 (quindicimila) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(9330)

Attribuzione del servizio di acquisto e di vendita del grano alla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di « Posta Milena », con sede in S. Nicandro Garganico, per la campagna di commercializzazione 1966-67.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) nella seduta del 24 settembre c. a. ha ratificato il contratto definitivo con la Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di « Posta Milena », con sede in San Nicandro Garganico, col quale è stato affidato a detta Cooperativa, a norma della legge 13 maggio 1966, n. 303 e decreto ministeriale 10 giugno 1966, il servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1966-67 nel territorio dei comuni di San Nicandro Garganico e Cagnano Varano.

La Cooperativa « Posta Milena » di San Nicandro Garganico è, autorizzata ad effettuare acquisti di grano durante la campagna innanzi indicata entro il limite di quintali 10.000 (diecimila) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(9333)

Attribuzione del servizio di acquisto e di vendita del grano alla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di « Mezzana Grande », con sede in Biccari, per la campagna di commercializzazione 1966-67.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) nella seduta del 24 settembre c. a. ha ratificato il contratto definitivo con la Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di « Mezzana Grande », con sede in Biccari, col quale è stato affidato a detta Cooperativa, a norma della legge 13 maggio 1966, n. 303 e decreto ministeriale 10 giugno 1966, il servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1966 nel territorio del comune di Biccari.

La Cooperativa « Mezzana Grande », di Biccari è, quindi, autorizzata ad effettuare acquisti di grano durante la campagna innanzi indicata entro il limite di quintali 10.000 (diecimila) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(9335)

Attribuzione del servizio di acquisto e di vendita del grano al Consorzio delle cooperative della riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise (Consemalmo), con sede in Bari per la campagna di commercializzazione 1966-67.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) nella seduta del 24 settembre c. a. ha ratificato il contratto definitivo con il Consorzio delle cooperative della riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise (Consemalmo), con sede in Bari, via Matteotti n. 3, col quale è stato affidato a detto Consorzio, a norma della legge 13 maggio 1966, n. 303 e decreto ministeriale 10 giugno 1966, il servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1966-67 nelle regioni della Puglia, Lucania e Molise.

Il Consemalmo, con sede in Bari è, quindi, autorizzato ad effettuare acquisti di grano durante la campagna innanzi indicata entro il limite di quintali 87.512 (ottantasettemilacinquecentododici) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(9337)

Attribuzione del servizio di acquisto e di vendita del grano alla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria « Casinello », con sede in Pisticci, per la campagna di commercializzazione 1966-67.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) nella seduta del 24 settembre c. a. ha ratificato il contratto definitivo con la Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria « Casinello », con sede in Pisticci, col quale è stato affidato a detta Cooperativa, a norma della legge 13 maggio 1966, n. 303 e decreto ministeriale 10 giugno 1966, il servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1966-67 nel territorio dei comuni di Pisticci e Bernalda.

La Cooperativa « Casinello », di Pisticci è, quindi, autorizzata ad effettuare acquisti di grano durante la campagna innanzi indicata entro il limite di quintali 10.000 (diecimila) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(9334)

Attribuzione del servizio di acquisto e di vendita del grano alla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria « Gannano », con sede in Stigliano, per la campagna di commercializzazione 1966-67.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) nella seduta del 24 settembre c. a. ha ratificato il contratto definitivo con la Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria « Gannano », con sede in Stigliano, col quale è stato affidato a detta Cooperativa, a norma della legge 13 maggio 1966, n. 303, e decreto ministeriale 10 giugno 1966, il servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1966-67 nel territorio dei comuni di Tursi e Stigliano.

La Cooperativa « Gannano », con sede in Stigliano è, quindi, autorizzata ad effettuare acquisti di grano durante la campagna innanzi indicata entro il limite di quintali 17.200 (diciassettemiladuecento) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(9336)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Monferrite » (M F)

L'esplosivo da mina denominato « Monferrite » (M F) fabbricato dalla Società esplosivi Monferrato nel proprio stabilimento di Murisengo è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con una nuova composizione centesimale, come utilizzabile in lavori a cielo aperto ed in galleria — con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi — rimanendo iscritto nella categoria 2ª - gruppo B dell'allegato A al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(9100)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Monferrite Cava » (M C)

L'esplosivo da mina denominato « Monferrite Cava » (M C) fabbricato dalla Società esplosivi Monferrato nel proprio stabilimento di Murisengo, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con una nuova composizione centesimale come utilizzabile soltanto in lavori a cielo aperto — con esclusione d'impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi — rimanendo iscritto nella categoria 2ª - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(9106)

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « Semigel A. C.B. », « Dinamon 1° C.B. » e « Nitrex Cava Extra C.B. ».

Gli esplosivi da mina denominati « Semigel A. C.B. », « Dinamon 1° C.B. » e « Nitrex Cava Extra C.B. », fabbricati dal Consorzio fabbricanti dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate, sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili per lavori a cielo aperto, in gallerie e per ricerche geofisiche — con esclusione d'impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritti nella categoria 2ª - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(9108)

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « V.E. 5 C.B. » e « Cava B.C.B. »

Gli esplosivi da mina denominati « V.E. 5 C.B. » e « Cava B.C.B. », fabbricati dal Consorzio fabbricanti dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate, sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabili soltanto in lavori a cielo aperto ed iscritti nella categoria 2ª - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(9107)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Manocalzati (Avellino)

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1966, n. 2970, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Manocalzati — approvato con decreto ministeriale 2 ottobre 1961, n. 3360 — è stato prorogato fino al 2 ottobre 1971.

(9218)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « F. Tedesco » di Avellino, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Avellino n. 46796/2 in data 25 luglio 1966 la Cassa scolastica della Scuola media statale « F. Tedesco » di Avellino, è autorizzata ad accettare la donazione di L. 100.000 (centomila) in titoli per l'istituzione di un premio di studio da intestarsi ad « Amelia Vardaro » e da conferire annualmente all'alunno più meritevole della scuola.

(9243)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

Corso dei cambi del 21 novembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,26	—	624,78	624,73	624,675	624,29	624,70	624,73	624,29	624.72
$ Can.	576,09	—	577.25	577,25	576,30	576 —	577,40	577,25	576 —	576.25
Fr. Sv.	144,64	—	144,77	144,78	144,70	144,63	144,77	144,77	144,63	144.75
Kr D.	90,35	—	90,45	90,45	90,35	90,38	90,435	90,45	90,37	90.40
Kr. N.	87,37	—	87,46	87,44	87,35	87,35	87.44	87,44	87,35	87,38
Kr. Sv.	120,81	—	120,85	120.36	120,80	120,78	120,85	120,86	120,78	120,85
Fol.	172,57	—	172.69	172,695	172,65	172,55	172,66	172,695	172,55	172,65
Fr. B.	12,51	—	12,5050	12,5075	12,52	12,50	12,507	12.50	12,50	12.505
Franco francese	126,40	—	126.42	126,40	126.40	126,35	126,415	126.40	126,35	126.38
Lst.	1742,40	—	1743.80	1743,975	1743,25	1742,32	1743,70	1743,975	1742,32	1743.85
Dm. occ.	157,07	—	157,17	157,15	157 —	156,99	157,155	157,15	156,99	157.15
Scell. Austr.	24,14	—	24,155	24,1525	24,10	24,14	24,151	24,1525	24,14	24.15
Escudo Port.	21,75	—	21,74	21,765	21,75	21,76	21,745	21,765	21,76	21.76
Peseta Sp.	10,43	—	10,43	10,4350	10,43	10,43	10,4275	10,4350	10,43	10,43

Media dei titoli del 21 novembre 1966

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,35
Redimibile 3,50 % 1934	100,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	97 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99.975
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99.975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100.05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100.025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99.975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 novembre 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,715
1 Dollaro canadese	577,325
1 Franco svizzero	144,775
1 Corona danese	90,442
1 Corona norvegese	87,44
1 Corona svedese	120,855
1 Fiorino olandese	172,677
1 Franco belga	12,507
1 Franco francese	126.407
1 Lira sterlina	1743.837
1 Marco germanico	157.152
1 Scellino austriaco	24.152
1 Escudo Port.	21.755
1 Peseta Sp.	10,431

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio provvedimento in data 4 agosto 1966, numero 304-44, mediante il quale è stata disposta la composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio nazionale delle ricerche, bandito con propria ordinanza in data 31 marzo 1966, n. 304-16, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 100 del 26 aprile 1966;

Considerato che alcuni dei candidati ammessi a partecipare alle prove scritte del concorso predetto hanno chiesto di sostenere la prova prevista dal punto 4) dell'art. 5 del bando relativo al concorso di cui trattasi in lingua tedesca e in lingua russa;

Ritenuta la necessità di dover provvedere ad integrare la sopra menzionata Commissione esaminatrice mediante la nomina di esperti in lingua tedesca e in lingua russa;

Dispone:

Alla Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio nazionale delle ricerche sono aggregati i seguenti membri aggiunti rispettivamente per l'esame di lingua tedesca e per l'esame di lingua russa:

Masini prof. Ferruccio, assistente presso l'Istituto Italiano di studi germanici, Roma, componente;

Gancikoff prof. Leonida, ordinario di lingua e letteratura russa presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa, componente.

Roma, addì 8 novembre 1966

Il presidente: ROLLA

(9346)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per il conferimento di novecentoquattordici assegni vitalizi sulla ex Cassa sovvenzioni, indetto dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

E' aperto il concorso per il conferimento di novecentoquattordici assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1967.

Possono partecipare al concorso gli ex dipendenti statali appartenenti a categorie di personali che, in base alle disposizioni vigenti, risultino iscritte al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S., e i loro superstiti elencati nel seguente ordine di precedenza, qualora ad essi o ad altro familiare non sia stato già liquidato nè spetti più, per lo stesso titolo, l'assegno vitalizio a carico dell'Ente ovvero altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri Enti pubblici:

a) ex dipendenti statali cessati dal servizio per infermità o età avanzata:

b) vedove di dipendenti statali, purchè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, oppure, qualora sia stato contratto in data posteriore, il matrimonio stesso sia durato almeno un anno ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente;

c) figli di dipendenti statali, e precisamente:

1) orfani minorenni;

2) orfani o orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali: le orfane soltanto se nubili o vedove;

3) orfane nubili o vedove che abbiano compiuto il 40° anno di età.

Sono equiparati ai figli legittimi i legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati, purchè i relativi provvedimenti di legittimazione, adozione, etc., risultino di data anteriore alla cessazione dal servizio;

d) genitori di defunti dipendenti dello Stato;

e) fratelli e sorelle inabili di defunti dipendenti dello Stato: le sorelle soltanto se nubili o vedove.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti i dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e rispettivi familiari, per i quali provvede altra istituzione.

Gli importi annui degli assegni messi a concorso sono i seguenti:

L. 144.000 per gli ex impiegati;

L. 132.000 per le vedove;

L. 120.000 per uno o più orfani, per i genitori, per uno o più fratelli.

Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1966 alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Santa Croce in Gerusalemme n. 55, Roma, ovvero ad un Ufficio provinciale dello Ente stesso.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1) certificato di nascita: qualora trattisi di orfani o di fratelli, il certificato deve contenere l'indicazione della paternità e della maternità;

2) atto notorio municipale, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello Stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani o di fratelli; di ciascun membro della famiglia del dipendente o del padre, anche non convivente, dovranno indicarsi:

lo stato civile;
la professione;
la condizione economica;
lo stipendio o il salario;
la residenza;

b) se l'aspirante fruisca di stipendio o pensione o assegno fisso: in caso affermativo, dovranno essere indicati l'importo mensile e l'Amministrazione erogatrice.

Tale documento può essere supplito da dichiarazione resa e sottoscritta dal richiedente dinanzi al notaio o al segretario comunale, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

3) stato di servizio del dipendente statale;

4) certificato dell'Ufficio delle imposte nel cui distretto il concorrente ha il domicilio attestante se e per quali redditi il concorrente stesso sia iscritto nei ruoli dei contribuenti alle Imposte dirette.

Devono inoltre, a corredo delle domande, essere esibiti:

dagli ex dipendenti:

a) il decreto di cessazione dal servizio;

b) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il concorrente relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

dalle vedove:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di morte del marito;

c) il certificato di conservata vedovanza;

d) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il marito, relativo alla concessione della indennità per una volta tanto;

e) un atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa della concorrente;

dagli orfani:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori: qualora trattisi di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente

riconosciuti o giudizialmente dichiarati, ovvero esposti regolarmente affidati, deve essere esibito, in sostituzione dell'atto di matrimonio, un documento che comprovi la legittimazione, l'adozione, l'affiliazione, il riconoscimento, la dichiarazione giudiziale o l'affidamento;

b) l'estratto dell'atto di morte del padre;

c) l'estratto dell'atto di morte della madre;

d) se donne, il certificato di stato libero;

e) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva il dante causa abbia liquidato l'indennità per una volta tanto o la pensione al dipendente o ad un familiare oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenente tali attestazioni;

f) trattandosi di orfani minorenni privi di entrambi i genitori, il decreto di nomina del tutore;

g) trattandosi di orfani maggiorenni inabili, un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile al lavoro;

h) trattandosi di orfane vedove, gli estratti degli atti di matrimonio o di morte del marito nonchè il certificato di conservata vedovanza;

dai genitori:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di nascita del dipendente statale con l'indicazione della paternità e della maternità;

c) l'estratto dell'atto di morte del dipendente statale;

d) il certificato di stato libero o vedovile del dipendente statale;

e) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il dante causa, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto a favore del dipendente stesso, o eventualmente a favore di un familiare;

f) un certificato dell'ufficio sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro;

g) qualora la domanda sia inoltrata dalla madre, l'estratto dell'atto di morte del marito nonchè il certificato di conservata vedovanza;

dai fratelli e sorelle:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

b) l'estratto dell'atto di morte del padre;

c) l'estratto dell'atto di morte della madre;

d) l'estratto dell'atto di nascita del dipendente statale con l'indicazione della paternità e della maternità;

e) l'estratto dell'atto di morte del dipendente statale;

f) il certificato di stato libero o vedovile del dipendente statale;

g) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il dante causa, relativo alla liquidazione della pensione e della indennità una volta tanto a favore del dipendente stesso, o eventualmente a favore di un familiare;

h) un certificato dell'ufficio sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro;

i) trattandosi di sorelle nubili, il certificato di stato libero;

l) trattandosi di sorelle vedove, gli estratti degli atti di matrimonio e di morte del marito, nonchè il certificato di conservata vedovanza.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22).

Roma, addì 27 ottobre 1966

Il presidente: FORESI

(9393)

MINISTERO DELL'INTERNO

Corso di studi per aspiranti segretari comunali da svolgere presso l'Università degli studi di Cagliari

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1966-1967, è istituito in Cagliari, presso l'Università degli studi, uno speciale corso di studi, per aspiranti alla carriera di segretario comunale, il quale consisterà in lezioni ed esercitazioni pratiche secondo il programma predisposto dal rappresentante del Governo nella Regione sarda ed approvato dal Ministero dell'interno, nonchè in un periodo di tirocinio presso Comuni della Regione.

L'organizzazione del corso è demandata al rappresentante del Governo nella Regione sarda.

Art. 2.

Il corso avrà inizio il 16 gennaio 1967 e termine nel giugno 1967.

Ad esso possono essere ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano il 30 giugno 1967; che, alla data del presente decreto, non abbiano superato il 30° e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1966-67; siano di buona condotta morale e civile e siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza; in economia e commercio; in scienze politiche; in scienze diplomatiche e consolari; in scienze coloniali comparate; in scienze economiche sociali e politiche.

Art. 3.

Le domande degli aspiranti all'ammissione del corso predetto, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere inviate al rappresentante del Governo per la Regione sarda in Cagliari entro il termine massimo del 30 dicembre del corrente anno.

Alla domanda devono essere uniti:

1) il diploma in originale o in copia legale, e il certificato attestante il conseguimento della laurea, con l'indicazione del relativo punteggio;

2) il certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (altra laurea; diploma di abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.).

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, esplicitamente, di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1966-67 e di essere in possesso della cittadinanza italiana, ed indicare, altresì:

la data e il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del Comune di residenza dell'aspirante.

Art. 4.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza e la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Art. 5.

Saranno ammessi al corso i primi 50 (cinquanta) classificati nella graduatoria di merito che verrà compilata da apposita Commissione, tenuto conto del punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti e della valutazione della Amministrazione circa la attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche e delle conferenze, nonchè le partecipazioni al tirocinio sono obbligatorie, per tutta la durata del corso; le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge — esclusi quelli militari — comportano l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti al corso, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarre sufficiente profitto, ne saranno esclusi a giudizio insindacabile del rappresentante del Governo nella Regione sarda, su proposta del Consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti al corso sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio di L. 60.000 mensili, che verrà corrisposta, alla fine di ciascun mese, su attestazione del direttore dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni o effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti al corso che risiedono nel comune di Cagliari, l'importo della borsa di studio è ridotta a L. 30.000.

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso.

Art. 9.

Ai partecipanti al corso, i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Art. 10.

Ai partecipanti al corso, che conseguiranno il diploma con una valutazione complessiva non inferiore ai 9/10, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 30.000.

Art. 11.

Le spese per il funzionamento del corso saranno imputate al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Art. 12.

Il rappresentante del Governo nella Regione sarda è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 novembre 1966

Il Ministro: Taviani

(9452)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio del diario delle prove scritte degli esami di abilitazione all'insegnamento medio di lingua e letteratura francese, di lingua e letteratura inglese, nonchè all'insegnamento di astronomia e navigazione, di attrezzatura e manovra, di macchine marine e disegno, e di teoria e costruzione della nave.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957 n. 972;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1966;

Considerato che, a causa delle alluvioni e delle interruzioni stradali e ferroviarie, alcuni esami di abilitazione all'insegnamento medio già fissati per i prossimi giorni con il citato decreto 10 agosto 1966 nelle sedi di Bari, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Roma, Torino e Livorno, non possono svolgersi;

Decreta:

Le prove scritte degli esami di abilitazione all'insegnamento medio di lingua e letteratura francese e di lingua e letteratura inglese già fissate rispettivamente per i giorni 8 e 9 novembre e 11 12 novembre vengono rinviate ai giorni 22 e 23 novembre e 24 e 25 novembre corrente nelle sedi predette.

Parimenti le prove scritte degli esami di abilitazione all'insegnamento di astronomia e navigazione (Cl. XLI), di attrezzatura e manovra (Cl. XLII), di macchine marine e disegno (Cl. XLIII) e di teoria e costruzione della nave (Cl. XLIV) già fissate nella sede di Livorno per i giorni 7, 8, 9 e 10, 11 e 12 novembre vengono rinviate ai giorni 17, 18, 21 e 22, 23 e 24 novembre nella predetta sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 5 novembre 1966

Il Ministro: Gui

(9451)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a seicentotrenta posti di vice segretario contabile nel ruolo dei servizi contabili, centrale e periferico, carriera di concetto, riservato al personale degli Enti e *sezioni di riforma fondiaria.*

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1966, registro n. 6, foglio n. 73, con il quale è stato indetto un concorso per esami a seicentotrenta posti di vice segretario contabile nel ruolo dei servizi contabili, centrale e periferico, carriera di concetto, di cui alla tabella 6ª annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a seicentotrenta posti di vice segretario contabile nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Cardillo dott. Mario, ispettore generale.

Componenti:

Manganiello prof. Luigi, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico commerciale di Viterbo;

Montemari prof. Ferdinando, ordinario di ragioneria nell'Istituto tecnico commerciale di Viterbo;

De Fazio dott. Trento, direttore di divisione;

D'Alfonso dott. Luigi, direttore di sezione.

Segretario:

Visin dott. Livio, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, presunti rispettivamente in L. 200.000 ed in L. 250.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1966

Il Ministro: Restivo

Registrato alla Corte dei conti addì 24 *ottobre* 1966
Registro n. 18 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 240

(9013)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a duecentoventidue posti di vice esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera di concetto, riservato al personale degli Enti e sezioni di riforma fondiaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1966, registro n. 6, foglio n. 9, con il quale è stato indetto un concorso per esami a duecentoventidue posti di vice esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera di concetto, di cui alla tabella 4ª annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964, presso gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria, indicati nell'articolo 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a duecentoventidue posti di vice esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera di concetto, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

D'Amati dott. Nicola, ispettore generale.

Componenti:

Vivarelli prof. Alberto, incaricato di zootecnia nell'Istituto tecnico agrario di Fabriano;

Leone prof. Giuseppe, preside dell'Istituto tecnico agrario di Roma;

Mantino dott. Giuseppe, ispettore generale;

Cramer dott. Antonio, ispettore capo.

Segretario:

Albanese dott.ssa Giovanna, consigliere di 2ª classe.

Ai predetti spettano i compensi e i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, presunti rispettivamente in L. 360.000 e in L. 700.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti addì 24 ottobre 1966
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 242.

(9014)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

Ai sensi e per effetto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità, è stata pubblicata nel *Bollettino ufficiale n. 9, settembre 1966.*

(9301)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina del vincitore del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « litografo trasportatore » (un posto).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 40 del 1° ottobre 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 186 del 5 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1966, registro n. 49 Difesa-Esercito, foglio n. 73, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato nominato il vincitore del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di seconda categoria, per la qualifica di mestiere di « litografo trasportatore » (un posto).

(9297)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 06776 e n. 06777 in data 25 giugno 1966, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1964;

Vista la nota n. 3174 del 7 settembre 1966 del comune di Buccino con la quale si dà comunicazione della rinunzia del dott. Caruso Teodoro alla condotta medica di quel Comune;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Caruso Teodoro;

Considerato che il dott. Moricca Emilio, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Moricca Emilio è dichiarato vincitore del posto di medico condotto di Buccino.

Il sindaco del comune di Buccino è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 26 ottobre 1966

Il medico provinciale: GALLO

(8941)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Ricostituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2628 del 15 giugno 1966, con il quale veniva per motivi in detto provvedimento indicati annullata la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1964;

Ritenuta, pertanto, la necessità di dover provvedere alla ricostituzione della Commissione esaminatrice del sopracitato concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1964;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, del prefetto di Latina e dei Comuni interessati;

Vista la nuova terna designata dall'Ordine provinciale dei medici di Latina con nota n. 852 del 27 ottobre 1966, nominata a scrutinio segreto dal Consiglio di detto Ordine nella seduta del 26 ottobre 1966;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Lanna dott. Pietro, ispettore generale medico del Ministero della sanità, titolare dell'Ufficio del medico provinciale di Frosinone;

Di Domizio prof. Leonardo, primario chirurgo dell'Ospedale al Lido di Venezia;

Zaccagnini dott. Pio, primario medico dell'Ospedale civile di Latina;

Barbato dott. Angelo, direttore di sezione della prefettura di Latina;

De Mattheis prof. Romano, medico condotto del comune di Napoli.

Segretario:

Santoriello dott. Vincenzo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonchè per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Latina e dei Comuni interessati.

Latina, addì 5 novembre 1966

Il medico provinciale: MELE

(9235)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1966, n. **10.**

Provvidenze per l'ammasso dei formaggi « pecorino romano » e « fiore sardo » prodotti nella campagna 1965-1966.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione autonoma della Sardegna n.* 39 *del* 27 *ottobre* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale all'agricoltura e foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con gli Assessori regionali all'industria e commercio e alle finanze, l'ammasso volontario dei formaggi « pecorino romano » e « fiore sardo » prodotti da produttori agricoli singoli od associati nella campagna 1965-1966 ed a fissarne le relative modalità.

L'ammasso è affidato a uno o più enti cooperativi dotati di particolare competenza in materia.

Art. 2.

E' istituita presso i tre capoluoghi di provincia una Commissione provinciale di ammasso composta da:

1) l'ispettore provinciale dell'agricoltura che la presiede;

2) un rappresentante dell'ente ammassatore;

3) un rappresentante provinciale della Confederazione cooperativa italiana, un rappresentante provinciale della Lega nazionale delle cooperative e mutue, ed un rappresentante provinciale dell'Associazione generale delle cooperative italiane;

4) un rappresentante provinciale della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti e un rappresentante provinciale dell'Unione regionale dei contadini, coltivatori e pastori sardi;

5) un rappresentante provinciale della Confederazione generale dell'agricoltura italiana.

Compito delle Commissioni provinciali di ammasso è di seguire e controllare le operazioni di ammasso e di vendita del prodotto, la concessione degli acconti e la liquidazione del saldo ai conferenti.

Art. 3.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalle vigenti leggi, l'Amministrazione regionale concorre alla attuazione dell'ammasso del prodotto conferito ai sensi del precedente art. 1 dai produttori agricoli mediante la concessione di un contributo negli interessi sui finanziamenti contratti dall'ente o dagli enti cui è affidato l'ammasso per la corresponsione di un acconto ai produttori agricoli conferenti.

Il contributo regionale negli interessi sarà ragguagliato alla differenza tra il tasso di interesse normalmente praticato dagli istituti di credito ed il tasso dell'1 per cento da porre a carico dei conferenti.

Il contributo regionale negli interessi sul capitale preso in prestito sarà corrisposto per la durata massima di un anno.

Ove peraltro il prestito venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, l'ammontare del contributo sarà calcolato in ragione della durata effettiva dell'operazione.

Art. 4.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sulle spese di gestione dell'ammasso sostenute dall'ente o dagli enti di cui al secondo comma dell'art. 1 pari al 90 per cento delle spese medesime.

Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, previa deliberazione della Giunta stessa.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1966 è istituito il capitolo 26651-*bis* con la denominazione « Contributi sulle spese complessive di gestione dell'ammasso volontario dei formaggi « pecorino romano » e « fiore sardo » prodotti nella campagna 1965-1966 e contributi negli interessi sui finanziamenti contratti per la corresponsione di un acconto ai produttori singoli od associati conferenti » e con lo stanziamento di lire 300 milioni.

Nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio lo stanziamento del capitolo 10401 « Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 8, L. C. 26 febbraio 1948, n. 3, e art. 37, D. P. R. 19 maggio 1949, n. 250) » è variato in aumento di lire 300 milioni.

I contributi sulle spese complessive di gestione dell'ammasso volontario dei formaggi « pecorino romano » e « fiore sardo » ed i contributi negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di un acconto ai produttori singoli od associati fanno carico al capitolo 26651-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1966.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 ottobre 1966

DETTORI

(9051)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.